

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO GIOVANI

L'anno Duemilasedici, addì ____ del mese di _____, in Breganze e nella residenza Municipale del Comune di Breganze;

TRA

Il Comune di Breganze, di seguito denominato Amministrazione, con sede legale a Breganze – Piazza Mazzini n. 49 – C.F. e PARTITA IVA n. 00254180243 rappresentato da Sartori Dionisio Responsabile dell'Area n° 1 Amministrativa, Affari Generali, Sociale, Culturale, Scolastica e Servizi Demografici, che dichiara di agire in questo atto, in nome e per conto e nell'interesse dell'amministrazione che rappresenta ai sensi del decreto del Sindaco n° del _____ ;

E

La Cooperativa _____, codice fiscale/partita IVA _____, qui rappresentata da _____, nato a _____ il _____ residente in _____, Via _____, iscritta all'albo nazionale delle Società Cooperative al n. _____ ;

PREMESSO

- che con Determinazione del Servizio n° 1 Amministrativo, Affari Generali, Socio Culturale, Scolastico e Servizi Demografici n. _____ del _____ è stata affidata alla Cooperativa _____ la gestione del progetto giovani comunale per il triennio 2016 – 2018;

Ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Affidamento

L'Amministrazione affida alla Cooperativa sopradefinita la gestione del Progetto Giovani per il triennio 2016 – 2018 (01.01.2016 – 31.12.2018)

Art. 2 - Contenuti

La Cooperativa si impegna ad eseguire il servizio di cui all'art. 1 nel rigoroso rispetto dei contenuti del "Progetto" con idonea organizzazione aziendale caratterizzata da:

- a) strutture fisiche e tecnologiche conformi alle esigenze del servizio medesimo ed ai requisiti previsti dalla normativa vigente;
- b) personale professionalmente qualificato, idoneo alle migliori realizzazioni del servizio, in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare di cui al precedente affidamento;
- c) uno degli operatori qualificati, dovrà operare prevalentemente come animatore di strada e quindi CON QUEI GIOVANI CHE FANNO PARTE DEI GRUPPI INFORMALI in orari che gli permettano di incontrare i giovani nei luoghi ove gli stessi prevalentemente si ritrovano.

L'intervento generale sarà preventivamente coordinato con il Comune e l'Amministrazione Comunale che rimane titolare del presente progetto.

Congiuntamente alla Cooperativa - equipe degli operatori-, verranno definiti momenti di consulenza e coordinamento per individuare un modello organizzativo coerente con gli obiettivi, al fine di adottare soluzioni operative che utilizzino le risorse esistenti nel modo più adeguato ai bisogni rilevati. L'equipe degli operatori collaborerà con il servizio sociale del comune per l'inserimento e/o l'avvicinamento di giovani che presentano necessità di coinvolgimento e/o di essere opportunamente seguiti.

Oltre a ciò la Cooperativa si impegna ad applicare ai propri operatori il contratto collettivo di lavoro in vigore per i lavoratori delle cooperative sociali, ed a coinvolgere, per quanto possibile, attraverso un'adeguata opera di sensibilizzazione ed organizzazione, personale volontario.

Art. 3 - Azioni

Le azioni principali da svolgere sono:

- Sostegno e prosecuzione delle iniziative storiche e di collaborazione con i comuni contermini facenti parte della realtà che va sotto il nome di progetto giovani intercomunale (13 comuni aderenti);
- Promozione del progetto giovani con coinvolgimento di nuovi giovani, attraverso l'ascolto dei loro bisogni e con il loro interessamento nella realizzazione di attività ed iniziative atte a promuovere la loro partecipazione attiva nel territorio al fine di renderli parte attiva del paese in cui vivono;
- Continuazione nell'organizzazione di attività variegata che possano rispondere ai diversi interessi dei giovani quali: concerti (Es.: music project), tornei sportivi (Es.: calcio saponato), iniziative culturali (Es.: fotografia, teatro, reading, ecc...) ed incontri di scambio con altri giovani (gemellaggio e collaborazione con altri gruppi);
- Organizzazione e promozione di esperienze significative e formative che permettano ai giovani di conoscere altre realtà, altri gruppi giovanili anche di altri territorio e/o di sperimentarsi nel volontariato;
- Offerta di opportunità per giovani neodiplomati o senza lavoro di fare esperienza di stage per mettere a frutto le proprie capacità in aziende locali al fine di un serio avviamento al lavoro;

Art. 4 - Modalità

Le modalità operative sono le seguenti:

La Cooperativa mette a disposizione un'equipe formata da almeno un operatore fino ad un massimo di quattro, con compiti di consulenza, coordinamento e di gestione per un totale complessivo, relativo al triennio 2016 - 2018, di circa 1.500 ore articolate su 150 settimane. A titolo esemplificativo il personale sarà impegnato, indicativamente, per dieci ore settimanali. (L'orario potrà subire delle variazioni considerata la flessibilità che caratterizza questo servizio).

Tali ore sono comprensive di attività di formazione, coordinamento, programmazione, gestione, verifica e supervisione.

La cooperativa si impegna a garantire la stabilità della propria équipe limitando al minimo la rotazione degli operatori .

Il coordinatore dell'èquipe redigerà con il Responsabile dell'Area n° 1 del Comune e con il coordinatore il piano complessivo di:

- interventi programmati;
- schede distribuzione oraria degli operatori;
- schede di verifica dell'attività svolta;

Il coordinatore dell'èquipe presenterà semestralmente e alla scadenza del progetto una relazione scritta sull'andamento del servizio erogato.

All'atto dell'affidamento del servizio dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale i nominativi, le rispettive qualifiche ed il curriculum professionale dell'èquipe.

OPERATORI

Gli operatori dovranno essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- diploma di educatore - animatore professionale rilasciato dalla Regione Veneto;
- diploma di assistente sociale;
- laurea in psicologia, pedagogia, scienze dell'educazione o sociologia.
- Esperienze riconosciute nel campo dell'animazione territoriale.

Art. 5 - Sede

L'amministrazione s'impegna a mettere a disposizione dell'èquipe di animatori una sede individuata presso uno stabile comunale.

Art. 6 - Corrispettivo

Il corrispettivo del servizio, onnicomprensivo di tutto quanto previsto dal disciplinare, per il periodo di validità della convenzione, è di € (IVA al 4% compresa).

L'Amministrazione si obbliga a versare quale corrispettivo del servizio reso dalla Cooperativa:

- per l'anno 2016: il 45% del corrispettivo annuo come acconto iniziale entro il 30.04.2016 (previa presentazione di idonea fattura); il 55% del corrispettivo annuo entro il 28.02.2017 (previa presentazione di idonea fattura);
- per l'anno 2017: il 50% entro il 31.05.2017 (previa presentazione di idonea fattura) ed il restante 50% relativo all'anno 2017 entro il 28.02.2018 dietro presentazione del rendiconto delle attività unitamente a regolare fattura;
- Per l'anno 2018: il 50% entro il 31.05.2018 (previa presentazione di idonea fattura) ed il restante 50% relativo all'anno 2017 entro il 28.02.2019 dietro presentazione del rendiconto delle attività unitamente a regolare fattura finale.

Art. 7 - Vigilanza

L'Amministrazione è tenuta alla vigilanza sull'andamento dell'attività oggetto della convenzione e alla verifica dei risultati.

Tale attività viene esercitata attraverso l'analisi delle relazioni, le visite presso i destinatari del servizio e in coordinamento con l'attività del coordinatore predisposto.

Art. 8 - Risoluzione

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi che l'andamento del servizio convenzionato non è conforme ai protocolli sottoscritti, la stessa segnalerà l'inadempimento all'associazione, assegnando alla medesima un termine per fornire le proprie giustificazioni.

Se, ricevute le giustificazioni, non le riterrà congrue, può richiamare l'associazione al rispetto delle condizioni previste nel disciplinare, ovvero, nei casi più gravi, procedere ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito può pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

Nel caso di precedente richiamo e di successiva nuova inadempienza l'Amministrazione procede direttamente alla risoluzione secondo il procedimento indicato al comma seguente.

La convenzione può essere risolta, con semplice dichiarazione di parte, nei seguenti casi:

- a) di grave inadempimento dell'associazione idoneo a compromettere il risultato del Servizio affidato;
- c) in caso di sub-appalto senza autorizzazione del Comune.

Resta comunque l'obbligo dell'erogazione del servizio fino al successivo affidamento, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di disporre diversamente.

Resta inoltre impregiudicata per l'Amministrazione anche la facoltà, qualora ne ricorrano le condizioni, di richiedere eventuale risarcimento danni.

Art. 9 - Durata

La presente convenzione ha la durata dal 01.01.2016 al 31.12.2018.

Art. 10 – Esonero responsabilità

La Cooperativa esonera espressamente l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità diretta od indiretta per mancato rispetto di obblighi di Legge o contrattuali assunti verso terzi nello svolgimento del servizio oggetto della convenzione o per danni comunque causati ad utenti del servizio o anche a terzi e a loro beni, mobili ed immobili, da operatori, personale o anche volontari della cooperativa e associazione.

Art. 11 – Rinvio a norme di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa rinvio alla vigente legislazione in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL *COMUNE*

PER LA *COOPERATIVA*